



MARGHERITA VANOLI
NOTAIO

BRESCIA, Via Ferramola 1
MONTICHIARI, Via XXV Aprile 144
Tel. 030 9686462, 030 962364
mvanoli@notariato.it

Repertorio n° 10457

Raccolta n° 7253

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di marzo, alle h. 17,30
10 III 2026

In Montichiari, nel mio studio secondario in Via XXV Aprile n. 144.

Avanti a me dottoressa Margherita Vanoli notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia è presente:

TAGLIAPIETRA GIULIA, nata a Leno (BS) il giorno 7 novembre 1978, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, identificata anche con carta d'identità n. CA 77435 CF, rilasciata dal Comune di Ranica in data 15 settembre 2018,

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

ARENBI' ONLUS

con sede a Montichiari (BS) in Via C.Battisti n. 190, codice fiscale e partita IVA n. 03474110982, iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus giusta attestazione rilasciata dall'Agenzia Entrate in data 9 aprile 2013 n. 2013/38693 prot. (di seguito anche "**A-renbi**" o l' "**Associazione**").

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, nella suindicata qualità, mi richiede di far constare in forma pubblica la riunione assembleare della suddetta Associazione. La stessa assume quindi la presidenza ai sensi di legge e di statuto e

constata e mi dichiara:

- che questa assemblea è qui riunita in forma totalitaria, ai sensi di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento statutario nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 11/2017 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Codice del Terzo Settore");

2. Trasferimento della sede a Montichiari (BS) Via Santella n. 96;

3. Richiesta riconoscimento giuridico dell'Associazione e conferimento mandato al Presidente del Consiglio Direttivo;

- che sono presenti tutti gli associati - regolarmente iscritti nei tre mesi precedenti alla presente riunione, come previsto dall'art. 12 dello statuto - in persona della comparente stessa e di:

*SOFFIENTINI ELENA VITTORIA, nata a San Giovanni Bianco (BS) il 19 giugno 1980;

* GHIDONI ELENA, nata a Addis Abea (Etiopia) il 10 gennaio 1996;

* BEATI EMANUELE, nato a Seriate (BG) il 10 dicembre 1982, collegato in videoconferenza;

* CAVAGNINI ANNA, nata a Brescia il 22 gennaio 1999, collegata in videoconferenza;

* GALEANO GRACIELA LAURA, nata a Moron (Argentina) il 27 agosto 1979, collegata in videoconferenza;

* POZZUOLO ARIANNA, nata Vercelli il 21 ottobre 1977, collegata in videoconferenza;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo attualmente in carica, nelle persone della Presidente TAGLIAPIETRA GIULIA e della Vice Presidente SOFFIENTINI ELENA VITTORIA, entrambe come sopra generalizzate;

- che non esiste, nè vi sono i presupposti di legge, per l'esistenza dell'Organo di

**Registrato a
Brescia
il 11/03/2026
N. 12424
Serie 1T
Esatti Euro:
400,00**

Controllo;

- che gli intervenuti sono legittimati ai sensi di legge;
- che tutti i presenti tramite collegamento in videoconferenza, a norma dell'art. 10 (dieci) dello statuto sociale, dichiarano di poter intervenire in tempo reale alla discussione, di poter visionare eventuale documentazione e di poterne trasmettere;
- che è consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che è consentito al notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ritenendosi sufficientemente informati.

Quindi il Presidente

dichiara

l'assemblea validamente costituita per deliberare sul sopra riportato ordine del giorno e, passando alla trattazione di quanto posto al **punto 1.** dell'ordine del giorno, espone che, come ben noto agli associati, a partire dal primo gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle Onlus tenuta dall'Agenzia delle Entrate è stata soppressa. Risulta pertanto necessario presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il "**RUNTS**") entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106. A tal fine, l'organo amministrativo dell'Associazione ha provveduto a modificare il vigente statuto anche in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Codice del Terzo Settore**"), con particolare riferimento alla sostituzione dell'acronimo "Onlus" con l'acronimo "ODV" ed all'aggiornamento degli articoli relativi allo scopo dell'associazione, alle regole di adesione degli associati ed alla disciplina degli organi sociali.

Inoltre, con riferimento a quanto posto al **punto 2.** dell'ordine del giorno, riferisce all'assemblea la necessità di trasferire la sede dell'Associazione a Montichiari (BS) in Via Santella n. 96.

Presenta quindi il testo dello statuto aggiornato e ne espone le principali modifiche, dispensando me notaio dal darne lettura, in quanto già ben noto a tutti gli associati. Terminata l'esposizione, il Presidente propone di adottare tale nuovo statuto in sostituzione di quello esistente ed invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, all'unanimità di voti espressi oralmente, secondo l'accertamento fatto dal Presidente

DELIBERA

- di adeguare lo statuto dell'Associazione, la quale assumerà la qualifica di Organizzazione di Volontariato - alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- di modificare conseguentemente la denominazione in "ASSOCIAZIONE ARENBI' ODV";
- di trasferire la sede a Montichiari in Via Santella n. 96;
- di approvare il testo statutario aggiornato presentato in assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**", per formarne parte integrante e sostanziale.

Passando ora alla trattazione di quanto posto al **punto 3.** dell'ordine del giorno, il Presidente espone le motivazioni che rendono opportuno procedere alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, attestando altresì che l'Associazione rispetta i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, come anche risultanti dalla perizia di stima redatta dalla dottoressa

Tania Stefanutto, codice fiscale STFTNA73L61A516M, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso la Circoscrizione del Tribunale di Brescia al n. 1403/A, iscritta al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 120675 (Gazzetta Ufficiale del 08.05.2001 n. 36 – IV Serie Speciale), nonché nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Brescia al n. 470, asseverata avanti a me notaio in data odierna, repertorio n. 10447.

Invita quindi a deliberare in merito.

L'assemblea, sempre all'unanimità di voti espressi oralmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo pieno mandato affinché provveda a curare tutte le pratiche occorrenti per l'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica, autorizzandolo, ai soli effetti di cui sopra, ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle Competenti Autorità.

Prende nuovamente la parola il Presidente, il quale delega espressamente me notaio a presentare l'istanza per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS con la relativa richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di cui alla presente deliberazione.

Infine, al fine della voltura nei competenti Uffici - senza formalità di trascrizione nei Registro Immobiliari - attesta che l'Associazione è proprietaria del veicolo Citroen Berlingo **FX460TK** e di due depositi siti in comune di **PONTERANICA** (BG), Via Rosciano n. 30, censiti nel Catasto Fabbricati, con il Foglio **12**:

- **mappale 2666, sub 707**, Via Rosciano n. 1, piano S1, cat. C/2, Cl. 2, mq. 98, R.C. Euro 248;

- **mappale 2666, sub 705**, Via Rosciano n. 1, piano T, cat. C/2, Cl. 2, mq. 2, R.C. Euro 5,06.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le h. 17,55.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando che l'assemblea ne è già edotta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto, presente l'assemblea, alla comparente, che lo approva. Sottoscritto alle h. 17,55.

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio, su un foglio per tre pagine fin qui.

Sottoscritto: Giulia Tagliapietra

Margherita Vanoli Notaio L.S.

STATUTO
"ASSOCIAZIONE ARENBI" - ODV
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e sede.

Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni (da qui in avanti indicato come **"Codice del Terzo Settore"** o **"CTS"**) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e promozione sociale, l'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE ARENBI" - ODV

con durata illimitata.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e ispirati a principi di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale alla realizzazione degli obiettivi sociali.

L'Associazione ha sede in **Montichiari, via Santella 96 (BS)**

Il Consiglio direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della provincia di Brescia e istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

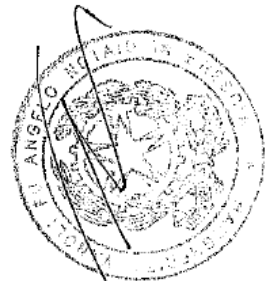
L'acronimo ODV o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Finalità e Scopo

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co 1 del Codice del Terzo Settore, alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



Finestra

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

Art.3 - Attività

Per la realizzazione coerente alle proprie finalità, nonché per attuare il suo scopo l'Associazione potrà:

- dopo attenta disamina di richieste provenienti da singoli, da comunità o da enti locali elaborare progetti periodici di sostegno a soggetti terzi in condizioni di bisogno;
- sostenere dal punto di vista economico, logistico e morale le famiglie ove la presenza di membri affetti da gravi patologie porti la necessità di ricevere cure economicamente dispendiose o lontane dalla propria residenza anagrafica;
- sostenere progetti elaborati da altre associazioni, enti religiosi o enti pubblici, aventi come obiettivo il sostegno di soggetti bisognosi, in Italia, Europa o paesi extraeuropei;
- favorire l'inserimento di persone in condizioni di grave disagio economico o familiare nel mondo della scuola e del lavoro, anche tramite la creazione di borse di studio mirate;
- favorire la divulgazione scientifica, la sensibilizzazione oncologica, la conoscenza dei temi di prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza, di tutela della salute e delle modalità di supporto fisico ed emotivo dei pazienti e delle famiglie colpite da malattie attraverso la creazione e l'attuazione di iniziative mirate, la realizzazione di incontri, la distribuzione di materiale informativo e la generazione di attività tematiche specifiche di natura didattica, sportive o ludica guidate da figure di attestata attendibilità;
- sostenere la divulgazione della conoscenza e della pratica sportiva dilettantistica, musicale e artistica a persone svantaggiate dal punto di vista economico, sociale, psichico, fisico o familiare individuate anche su segnalazione di istituzioni quali scuole e parrocchie;
- favorire, direttamente o attraverso altre associazioni, la cura e la tutela degli animali, prevenire il randagismo e operare per il miglioramento delle condizioni di vita di animali ricoverati nei centri di recupero/rifugi, aiutando nella prevenzione e la cura di eventuali malattie;
- favorire la conoscenza dei progetti istituzionali, di situazioni di caratterizzate da povertà estrema, dello sviluppo delle problematiche sopra descritte, o di un

aggiornamento culturale più in generale, attraverso la realizzazione di materiale promozionale o editoriale (a titolo esemplificativo: filmati, album fotografici, siti internet, brochures, libri, compact disc etc.);

- favorire l'organizzazione di mostre, conferenze, concerti, dibattiti, creazione di archivi a scopo culturale, convegni di studio e di ricerca, la creazione di mostre o musei inerenti alle attività, corsi, seminari, proiezioni presso luoghi privati o pubblici, il tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere eventuali donazioni o consensi.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti pubblici o religiosi, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli stessi, fermo restando che non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici e/o privati i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, ne facciano richiesta scritta e versino contestualmente quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'ammissione e provvede per l'iscrizione degli aderenti nell'apposito libro degli Associati.

Il presente statuto è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 5 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato - fermo restando in ogni caso il diritto di recesso - e impegna l'Associato alla accettazione e all'osservanza delle norme statutarie. L'Associato è tenuto a versare ogni anno la quota di adesione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota annuale non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato. Gli Associati hanno tutti parità di diritti e doveri, ciascun Associato maggiore d'età ha diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e regolamenti (ove presenti), nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e condivida le finalità dell'Associazione, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna a partecipare alla vita associativa ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e da altri eventuali organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Esso decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Verificato il versamento della quota associativa, l'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio ed egli deve essere



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'adesione all'Associazione si rinnova ogni anno con il versamento della quota associativa, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato da esercitarsi ai sensi dell'articolo 24 c.c.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per decesso;
- per accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.

L'esclusione di qualsiasi Associato può avvenire per morosità nel pagamento di due annualità della quota associativa.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei tre quarti dei presenti. Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto all'associato e dovrà essere motivato.

Il provvedimento di esclusione, o recesso volontario, non libera l'associato dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci esclusi potranno opporsi, entro 30 giorni, per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Garanti, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati.

Gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa corrente, e di votare,
- di elettorato attivo e passivo;
- di proporre e conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona

indicata dal Consiglio Direttivo;

- ogni altro diritto previsto dal presente statuto o dalla legge.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli Associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a pagare la quota associativa;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

TITOLO III – ORGANI

Art. 8 – Organi Sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario/Tesoriere.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- l'organo di controllo e l'organo di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile;

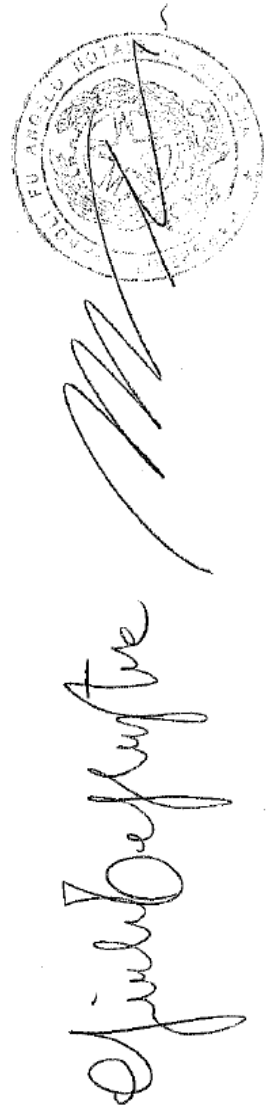
- il Collegio dei Garanti.

I componenti degli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad eccezione di quelle dell'organo di controllo e di revisione, tutte le cariche sono gratuite e compete eventualmente un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio. Il Consiglio può tuttavia remunerare con propria delibera, fermo restando quanto previsto all'art. 8, co. 3 del Codice del Terzo Settore, specifici incarichi e/o funzioni attribuiti ai consiglieri, ove ciò si renda necessario per l'efficace svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9 - Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. . Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.



L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Articolo 10 - Convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.

Articolo 11 - Oggetto delle delibere assembleari.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il rendiconto/bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione, nominati obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) decidere, in ultima istanza, sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o su questioni ad essa assegnate dallo Statuto o dalle disposizioni di legge.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare in merito allo scioglimento.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall'Assemblea.

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea e Votazioni.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Per le votazioni si procede con voto palese, salvo diversa disposizione di legge.

Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di undici membri scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati; resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telefax o PEC in tempo utile affinché i componenti del Consiglio stesso e dei Revisori dei conti (se esistenti) ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.

Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nella sua prima riunione, il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente ed il primo Segretario/Tesoriere sono direttamente nominati nell'atto costitutivo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilire le direttive per l'attuazione dei compiti statutarî;
- predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;



Giulio Cesare

- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza;
- deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell'Associazione;
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione.

La carica di Consigliere è a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese documentate e effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 - Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vice Presidente, se presente, oppure dal segretario/tesoriere.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:

- firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- può effettuare incassi ed accettare donazioni rilasciando quietanze liberatorie;
- in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione del medesimo.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere.

Il Segretario/Tesoriere è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Segretario/Tesoriere ha inoltre la responsabilità della cassa sociale: provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell'Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal Presidente o deliberata dal Consiglio direttivo.

Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari e postali.

Per tutte le operazioni inerenti la gestione dei conti di deposito di titoli è richiesta la firma congiunta a quella del Presidente.

Art. 16 – Organo di Controllo ed Organo di Revisione .

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, l'organo di controllo monocratico o collegiale. Esso resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, presso la sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite i supplenti o, in assenza, attraverso una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Nei casi previsti dall'art. 31, co.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatoria la nomina di un Organo di revisione, collegiale o monocratico. Tale funzione può essere esercitata dall'organo di controllo ma in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'Assemblea può nominare, anche in assenza di un obbligo di legge, gli organi di cui al presente articolo, ove lo ritenga opportuno.

Art. 17 – Collegio dei Garanti.

L'Assemblea degli associati può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Garanti, formato da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il collegio dura in carica tre anni.

Il Collegio decide sulle controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e i suoi organi. Le decisioni, adottate ex bono ed equo e senza formalità di procedura, sono inappellabili.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 – Patrimonio.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione; lasciti, donazioni e liberalità destinati da Privati e Enti all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per deliberazione del Consiglio direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio direttivo.

Art. 19 - Entrate.

I mezzi per lo svolgimento delle attività associative sono costituiti dalle seguenti entrate:

- rendite del patrimonio;
- quote associative;
- elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici e privati;
- proventi delle attività associative;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi internazionali;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
- proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitati;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 20 - Bilancio.

L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno, entro la fine del mese di Febbraio, devono essere redatti, a cura del

Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione.

Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale nei giorni precedenti l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i Soci possano prenderne visione e chiederne copia a spese del richiedente.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 21 – Avanzi di gestione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo settore ed i decreti attuativi dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

